



IL SISTEMA DI DUBLINO

Il regolamento di Dublino stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato membro sia responsabile dell'esame di una domanda di asilo. Le sue norme mirano a consentire un accesso rapido alla procedura di asilo e a garantire che una domanda sia esaminata nel merito da un unico Stato membro, individuato chiaramente — obiettivi che rimangono validi. Il sistema di Dublino non è stato tuttavia concepito al fine di assicurare una ripartizione sostenibile delle responsabilità per i richiedenti asilo in tutta l'UE — un punto debole che è stato messo in rilievo dalla crisi attuale.

Secondo il principio fondamentale dell'attuale sistema di Dublino, la responsabilità dell'esame di una domanda d'asilo incombe innanzitutto allo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all'ingresso del richiedente nell'UE. Nella maggior parte dei casi è lo Stato membro di ingresso, ma può trattarsi anche dello Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che decide di rimanere nel paese e chiedere asilo alla scadenza della sua autorizzazione. L'unità del nucleo familiare e la tutela dei minori non accompagnati sono i principali motivi di deroga a queste norme.

In pratica, ciò significa che la responsabilità della stragrande maggioranza delle domande di asilo incombe a un numero ristretto di Stati membri — una situazione che può mettere a dura prova le capacità di qualsiasi Stato membro. Questo sistema non è sostenibile se le tendenze migratorie attuali persistono. È per questo motivo che la Commissione presenta adesso nuove opzioni di riforma del sistema di Dublino.

Criteri che consentono di decidere quale Stato membro debba essere responsabile di una domanda di asilo



LE ATTUALI NORME DELL'UE

Determinazione dello Stato membro responsabile della domanda di asilo



Se si applicano le norme di Dublino, nella maggior parte dei casi il paese di arrivo è considerato il paese responsabile della domanda di asilo.


SFIDE E PUNTI DEBOLI

Pressione su un numero ristretto di Stati membri



Attualmente la stragrande maggioranza degli arrivi è registrata in un numero ristretto di Stati membri (ad esempio in Grecia e Italia) ponendo i sistemi di asilo di questi paesi di primo ingresso sotto una pressione enorme. La ripartizione delle responsabilità non è pertanto equa.

Condizioni di accoglienza armonizzate in tutta l'UE



L'UE ha norme comuni volte a garantire ai richiedenti asilo parità di trattamento in un sistema aperto ed equo, a prescindere dal luogo in cui la domanda di asilo è presentata. Secondo il sistema di Dublino, i richiedenti asilo non possono scegliere il paese dell'UE in cui la loro domanda sarà trattata. Tuttavia, l'esistenza di disposizioni discrezionali ai sensi della legislazione dell'UE e il fatto che le norme non siano sempre attuate pienamente hanno fatto sì che alcuni paesi dell'UE presentino sistemi di accoglienza e di asilo più attrattivi rispetto ad altri, e ciò spinge i richiedenti a ricercare le condizioni di asilo più vantaggiose (il cosiddetto «asylum shopping»).


L'applicazione non uniforme delle norme dell'UE crea squilibri e incentiva i movimenti secondari



Alcuni migranti cercano di sottrarsi alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali per proseguire verso lo Stato in cui vogliono stabilirsi e ottenere asilo. Questi movimenti secondari creano squilibri nella ripartizione dei richiedenti asilo e mettono sotto pressione in modo sproporzionato i paesi che rappresentano una destinazione ambita.

Prossime tappe

Per affrontare a lungo termine le debolezze intrinseche del sistema di Dublino, la Commissione presenterà una proposta di riforma del sistema, snellendolo e integrandolo con un equo meccanismo correttivo o proponendo il passaggio a un nuovo sistema di ripartizione.






Opzione 1: Un equo meccanismo correttivo

Nel quadro di questa opzione, gli attuali criteri per l'attribuzione di responsabilità sarebbero mantenuti, ma verrebbero integrati da un meccanismo di ricollocazione e di ridistribuzione d'emergenza da attivare in circostanze specifiche, qualora uno Stato membro si trovi a dover affrontare una pressione sproporzionata.



Opzione 2: Un nuovo sistema di ripartizione delle domande di asilo

Questa opzione prevede che sia creato un nuovo sistema di ripartizione dei richiedenti asilo verso Stati membri sulla base di regole fisse di ripartizione che riflettano le dimensioni, la ricchezza e la capacità di assorbimento relative di ciascuno Stato membro. La responsabilità non sarebbe più collegata al punto di primo ingresso. Sono possibili diverse varianti di questa opzione, a seconda che sia attribuita minore o maggiore responsabilità allo Stato membro in cui è presentata la domanda per la verifica del rispetto dei criteri di base.



Una prospettiva a lungo termine

A lungo termine, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasferire la responsabilità per il trattamento delle richieste di asilo dal livello nazionale a quello europeo. Ciò richiederebbe un'importante trasformazione istituzionale e risorse importanti, premessa che rende difficile prevedere l'attuazione di questa terza opzione a breve o a medio termine.